

SEGRETERIA PEC

- Uff. Reg.
- Segretario

Da: abruzzo.controllo@corconticert.it
Inviato: venerdì 12 giugno 2020 15:44
A: segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it; valerio.lenzi@pec.commercialisti.it
Oggetto: DELIBERAZIONE N. 121/2020/PRSE - COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE) - QUESTIONARI RENDICONTI ESERCIZI 2015, 2016, 2017 E 2018 E RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
Allegati: Del. n. 121_2020_PRSE_Comune di Civitella del Tronto (TE).pdf

- S. P. D. A. P.

Si trasmette, al Rappresentante Legale, al Presidente del Consiglio e all'Organo di Revisione dell'ente, il documento in oggetto.

Distinti saluti.



"Nel caso in cui il presente messaggio sia stato ricevuto per errore, si invita a segnalare tale circostanza all'indirizzo del mittente, al fine di evitare ulteriori disagi."

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Arrivo
Prot.n.0005270 del 17-06-2020
Categ. 5 Clas.5 Fasc.2



Comune di Civitella del Tronto Prot. N.0005270 del 17-06-2020 arrivo



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Manuela ARRIGUCCI | Presidente |
| Marco VILLANI | Consigliere (relatore) |
| Francesca Paola ANELLI | Consigliere |
| Antonio DANDOLO | Consigliere |
| Giovanni GUIDA | Primo Referendario |

nella Camera di consiglio del 26 maggio 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del comune di **Civitella del Tronto (TE)**.

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2020;

visto il decreto del 15 maggio 2019, n. 6 e ss.mm., con cui sono state assegnate le funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ai Magistrati della Sezione medesima;

vista l'ordinanza del 20 maggio 2020, n. 23/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco Villani;

FATTO

Con deliberazione del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2015 per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali. In data del 1° dicembre 2016, con deliberazione n. 232/2016/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2015 al 30 gennaio 2017, successivamente prorogato al 28 febbraio 2017, con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 3/2017/INPR.

Con deliberazione del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2016 per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali. In data 14 settembre 2017, con deliberazione n. 131/2017/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2016 al 20 dicembre 2017.

Con deliberazione del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2017 per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali. In data 7 febbraio 2019, con deliberazione n. 5/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2017 al 30 marzo 2019; successivamente prorogato al 30 aprile 2019, con deliberazione dell'11 aprile 2019, n. 44/2019/INPR.

Con deliberazione del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2018 per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali. In data 27 settembre 2019, con deliberazione n. 114/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020.

L'Organo di revisione ha trasmesso i questionari sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del comune di **Civitella del Tronto** (TE) - 5.116 abitanti - acquisiti mediante i sistemi applicativi S.I.Qu.E.L. e ConTe, rispettivamente in data 30 novembre 2018, prot. n. 3303, 26 gennaio 2018, prot. n. 189, 15 novembre 2019, prot. n. 4091 e 30 gennaio 2020, prot. n. 999.

Con note istruttorie del 25 marzo 2020, prot. n. 2510 e del 10 aprile 2020, prot. n. 2659, questa Sezione di controllo ha chiesto delucidazioni in merito ad alcuni aspetti, tra i quali:

1. forti ritardi nell'approvazione dei rendiconti della gestione;
2. riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015;
3. verifica degli equilibri;
4. scarsa capacità di recupero dell'evasione tributaria e scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie.

Con note del 30 marzo 2020, ns. prot. n. 2539 e del 24 aprile 2020, ns. prot. n. 2794, l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

DIRITTO

L'art. 148-*bis* del Tuel ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Nei casi più gravi, la Sezione ha la possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, cc. da 166 a 172, della l. n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, c. 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 della Costituzione, richiama il complesso delle

Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, con l'art. 30 della l. n. 161 del 2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, c. 3 del Tuel, il controllo finanziario si dimostra comunque funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

1. Premessa

L'Ente ha approvato i rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 con deliberazioni di Consiglio comunale, rispettivamente, del 15 giugno 2016, n. 12, del 7 novembre 2017, n. 38, del 30 ottobre 2018, n. 47 e del 23 maggio 2019, n. 23.

L'Organo di revisione del comune di Civitella del Tronto (TE), nei relativi questionari e nei pareri allegati ai rendiconti in argomento, strumentali all'istruttoria di questa Sezione, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili e/o anomalie gestionali ed ha espresso, quindi, parere favorevole all'approvazione dei rendiconti.

La Sezione ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente, al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione, nonché di procedere anche all'esame della documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.

In via preliminare, si osserva che i questionari ai rendiconti 2015, 2016 e 2017, sono stati trasmessi oltre i termini prescritti.

2. Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015

L'esame condotto dalla Sezione, in ordine al riaccertamento straordinario dei residui ed alla conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall'Ente nel questionario nonché nella documentazione acquisita agli atti, ferma restando la competenza dell'Ente e dell'Organo di revisione in merito all'applicazione dei principi contabili in relazione alle singole partite.

Con deliberazione dell'1 giugno 2015, n. 52, la Giunta comunale di Civitella del Tronto (TE) ha approvato le risultanze derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui, rilevando un avanzo di amministrazione ("*Parte disponibile*") pari ad euro 155.078,76. Dall'analisi degli allegati alla deliberazione in argomento appare che gli accantonamenti ed i vincoli siano stati correttamente determinati.

| | euro |
|--|-------------------|
| Risultato di amministrazione al 31.12.2014 | 336.546,82 |
| Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate | 36.412,95 |
| Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate | 85.107,67 |
| Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili | 1.210.199,70 |
| Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili | 2.577.324,75 |
| Residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del FPV | - |
| Fondo Pluriennale Vincolato | 1.367.125,05 |
| Risultato di amministrazione al 01.01.2015 dopo riaccertamento straordinario | 385.241,54 |
| Parte accantonata | 222.691,16 |
| Parte vincolata | 7.471,62 |
| Parte destinata agli investimenti | 0,00 |
| Risultato disponibile al 01.01.2015 | 155.078,76 |

Fonte: Elaborazione Sezione Abruzzo su dati delibera di Giunta comunale n. 52 dell'1.06.2015

2.1 Andamento del risultato d'amministrazione 2015-2018, Gestione Residui, FCDE e Gestione di cassa

Dall'analisi delle relazioni dell'organo di revisione si evidenzia, per il quadriennio oggetto d'analisi, una parte disponibile del risultato d'amministrazione costantemente positiva (euro 537.284 nel 2015, euro 375.854 nel 2016, euro 361.530 nel 2017 ed euro 244.405 nel 2018) seppur con un trend in diminuzione, come di seguito rappresentato:

Risultato di amministrazione

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | euro | euro | euro | euro |
| Fondo cassa al 1 gennaio | 1.030.343 | 1.101.232 | 1.209.196 | 2.040.366 |
| Riscossioni | 6.812.765 | 4.332.654 | 6.528.442 | 8.220.647 |
| Pagamenti | 6.741.876 | 4.224.690 | 5.697.272 | 8.085.859 |
| Saldo di cassa al 31 dicembre | 1.101.232 | 1.209.196 | 2.040.366 | 2.175.154 |
| Pagamenti azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | | |
| Fondo di cassa al 31 dicembre | 1.101.232 | 1.209.196 | 2.040.366 | 2.175.154 |
| Residui attivi | 3.585.594 | 4.153.710 | 5.173.328 | 4.458.469 |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | | | | |
| Residui passivi | 2.279.856 | 2.694.031 | 4.679.725 | 5.657.828 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 91.003 | 55.710 | 49.945 | 32.596 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 1.645.298 | 1.827.094 | 1.703.177 | 258.365 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | | | | |
| Risultato di amministrazione al 31 dicembre | 670.669 | 786.071 | 780.847 | 684.834 |
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre | | | | |
| Parte accantonata | | | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 | 133.385 | 130.584 | 344.423 | 231.429 |
| Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | | | | |
| Fondo perdite società partecipate | | | 60.000 | |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fondo contenzioso | | | | 209.000 |
| Altri accantonamenti | | 17.058 | | |
| Totale parte accantonata | 133.385 | 147.641 | 404.423 | 440.429 |
| Parte vincolata | | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 82.576 | 14.894 | |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | | |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | | | |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | | | |
| Altri vincoli | | | | |
| Totale parte vincolata | | 82.576 | 14.894 | |
| Parte destinata agli investimenti | | | | |
| Totale parte destinata agli investimenti | | 180.000 | | |
| Totale parte disponibile | 537.284 | 375.854 | 361.530 | 244.405 |

Fonte: Elaborazione Sezione Abruzzo su dati SIRTEL e BDAP

Come si evince dalla tabella sopra riportata, il comune di Civitella del Tronto (TE) ha accantonato quote dell'avanzo di amministrazione al FCDE, rispettivamente per euro 133.385,50 nel 2015 (che rappresenta il 3,72% dei residui attivi), per euro 130.583,71 nel 2016 (che rappresenta il 3,14% del totale dei residui attivi), per euro 344.422,87 nel 2017 (che rappresenta il 6,65% del totale dei residui attivi) e per euro 231.429,17 nel 2018 (che rappresenta il 5,19% del totale dei residui attivi).

Dai dati analizzati si osserva che l'Ente chiude l'annualità 2018 con un avanzo di amministrazione pari ad euro 684.834 in leggera diminuzione rispetto al biennio precedente (euro 786.071 nel 2016 ed euro 780.847 nel 2017) che, dopo gli accantonamenti ed i vincoli previsti dalla normativa vigente, si riduce in un valore disponibile di euro 244.405.

Il risultato di amministrazione nel 2018 è ridotto esclusivamente dalla "Parte accantonata" per un importo complessivo pari ad euro 440.429, così suddivisa:

- "Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità" pari ad euro 231.429 (che rappresenta il 5,19% del totale dei residui attivi (pari ad euro 4.458.469) ed il 17,00% dei residui totali esclusi quelli del titolo II, IV e per servizi conto terzi (pari ad euro 1.360.983)) in leggera decrescita rispetto al precedente esercizio, ma in crescita rispetto al biennio 2015-2016;
- "Fondo contenzioso" pari ad euro 209.000, accantonamento non presente nel triennio precedente.

Si invita, pertanto, l'Ente ad effettuare un'attenta e puntuale ricognizione dei contenziosi e, in via generale, si segnala la necessità di attuare un diligente monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità e di darne adeguata motivazione, in special modo della consistenza del FCDE, la cui corretta quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

La Sezione osserva, comunque, dall'esame congiunto dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione relativi alle quattro annualità analizzate, che l'Ente ha costantemente ricostituito, al 31 dicembre degli esercizi in argomento, gli eventuali fondi vincolati, dimostrato un'efficiente gestione dei flussi finanziari, come rappresentato nella tabella che segue:

| Anno | Fondo cassa | Di cui fondi vincolati | Totale quota vincolata da ricostituire |
|---------------|--------------|------------------------|--|
| Al 31.12.2015 | 1.101.232,01 | 192.214,97 | 0 |
| Al 31.12.2016 | 1.209.195,93 | 192.503,10 | 0 |
| Al 31.12.2017 | 2.040.365,72 | 447.934,63 | 0 |
| Al 31.12.2018 | 2.175.153,96 | 554.505,12 | 0 |

Fonte: Elaborazione Sezione Abruzzo su dati SIRTEL e BDAP

3. Verifica degli equilibri

L'equilibrio di parte corrente, dai dati della relazione dell'Organo di revisione e del sistema BDAP, risulta essere positivo nel triennio 2015-2017 per importi di euro 160.203,94 nel 2015, euro 19.762,76 nel 2016 ed euro 144.960,27 nel 2017, di contro si registra un risultato della gestione corrente negativo nell'annualità 2018 per un valore pari ad euro 27.991,79. Si rileva, inoltre, l'incongruenza tra i dati presenti sul questionario e quelli iscritti nella relazione dell'Organo di revisione e nel sistema BDAP. Dall'analisi del prospetto relativo al risultato d'amministrazione, si evidenzia una parte disponibile pari ad euro 244.405,09, mai utilizzata a copertura del saldo corrente negativo. A tal proposito, il comune di Civitella del Tronto (TE) con nota del 24 aprile 2020, ns. prot. n 2794, ha chiarito che *"da una attenta verifica della stampa relativa al modello "Verifica equilibri" tra quello prodotto dall'Ente, inviato alla BDAP, e quello riportato nella relazione dell'Organo di revisione si nota che non ci sono differenze fino al dato relativo all'equilibrio finale (W). Il problema sta nel fatto che nella relazione dell'Organo di revisione, per mero errore materiale, non viene riportato l'ultimo prospetto relativo al "Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali", nel quale, comunque, vista la corrispondenza dei dati precedenti si conferma il dato finale per entrambe le stampe. Le motivazioni che hanno portato l'Ente alla non applicazione della parte disponibile del risultato di amministrazione sono le seguenti: nel corso dell'esercizio 2019, in sede di verifica degli equilibri di bilancio, tale situazione di disequilibrio, visto anche l'importo non elevato, era ormai stata superata e recuperata tramite un atteggiamento prudentiale per quanto riguarda le spese a garanzia di una sana e corretta gestione finanziaria dell'Ente, nonché da un attento bilancio di previsione in grado di preservare comunque gli equilibri futuri"*.

La Sezione, prendendo atto di quanto su esposto, raccomanda, per gli esercizi futuri, una maggiore attenzione nella vigilanza di tale risultato, poiché esso rappresenta l'indicatore principale nella valutazione di una sana gestione corrente.

4. Recupero evasione tributaria e capacità di riscossione delle entrate proprie

Conclusivamente, dall'analisi dei questionari e delle relazioni predisposte dall'Organo di revisione per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 si evidenzia sia una scarsa capacità di recupero dell'evasione tributaria, sia una scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie. Tuttavia, questa Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal comune di Civitella del Tronto (TE) con nota del 30 marzo 2020, ns. prot. n. 2539, che specifica quanto segue *"l'Ufficio Tributi, anch'esso composto da una sola risorsa umana, ha scontato tale situazione nonostante gli sforzi e l'enorme impegno profuso nell'attività quotidiana di front office e di recupero dell'evasione tributaria esplicita su di un territorio montuoso molto vasto con oltre 36 frazioni. Inoltre, occorre ricordare che il Comune già a partire dal 2015 con la frana di "Ripe" ha subito un enorme appesantimento da un punto di vista amministrativo con un rallentamento delle attività d'ufficio. A ciò occorre aggiungere i noti eventi sismici del 2016, metereologici del 2017 e la terribile frana di "Ponzano" che hanno permesso all'Ente di essere ricompreso nel così detto "cratere sismico" istituito con DL 189 del 2016. Anche se ciò ha consentito all'Ente di posporre tutte le scadenze contabili e tributarie a partire dal 2016, ha costretto il personale a traslocare più volte da una sede all'altra causando enormi difficoltà e ritardi nelle attività d'ufficio. Occorre, tuttavia, ricordare che gli effetti di tali eventi sono ricaduti soprattutto sulla popolazione residente del Comune. Numerosi cittadini, infatti, ai quali è stata riconosciuta l'inagibilità della propria abitazione, anche se hanno beneficiato della sospensione del pagamento dei tributi locali e delle utenze, nella maggior parte dei casi sono stati costretti a trasferire la propria residenza in altri comuni. Infatti, dal 2015 si denota una drastica riduzione dei residenti del comune di Civitella del Tronto".* Pur prendendo atto dei chiarimenti forniti e comprendendo le difficoltà generate in special modo dagli eventi sismici, questa Sezione sollecita l'Ente a porre in essere adeguate misure correttive organizzative e/o legali, volte ad un significativo incremento della capacità di riscossione delle entrate proprie. La scarsa efficacia di quest'ultima, appare poter minare in chiave prospettica il mantenimento degli equilibri di bilancio e una sana gestione finanziaria del Comune. Tenuto, peraltro, conto degli effetti che l'attuale situazione emergenziale epidemiologica da covid-19 potrà produrre sul bilancio dell'Ente in termini di aumento della spesa e possibile contrazione delle entrate, appare necessario che vengano adottate sin d'ora adeguate misure di salvaguardia e vigilanza sui costi per preservare i diversi equilibri e garantire i servizi essenziali.

5. Organismi partecipati

L'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP), al comma 1, recita *"...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i*

presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione". Il successivo comma 3, prevede, poi, che "I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".

Al riguardo la Sezione osserva che il comune di Civitella del Tronto (TE) ha provveduto regolarmente alla trasmissione della deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 30 ottobre 2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 come previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017 (Tusp), della deliberazione consiliare n. 51 del 27 dicembre 2018 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2017, nonché della deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 27 dicembre 2019 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2018, così come previsto dall'art. 20 del Tusp. Ciò detto, quindi, l'Ente prendendo atto che le partecipazioni del comune di Civitella del Tronto da prendere in considerazione per i suddetti adempimenti restano quelle già sottoposte a ricognizione nella revisione straordinaria ha deliberato di:

- confermare il mantenimento delle partecipazioni nelle società:
 - ✓ Ruzzo Reti S.p.a., partecipazione diretta con quota del 2,27%; – servizio idrico integrato;
 - ✓ Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli COTUGE, partecipazione diretta con quota del 10,00% – servizio di valorizzazione turistica degli impianti di risalita di Monte Piselli;
 - ✓ Società Consortile Gran Sasso Laga S.r.l., partecipazione diretta, con quota del 0,57% – servizi di sostegno allo sviluppo rurale;
- dare atto che sono in liquidazione le seguenti società:
 - ✓ Innovazione S.p.a., partecipazione diretta con quota dell'1,00%;
 - ✓ ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico), succeduto all'ATO n. 5 teramano in liquidazione, partecipazione diretta con quota del 2,00%;
- dare atto che la Società BORGHI S.c.a.r.l. di cui si iscriveva ancora la partecipazione nel 2018 è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio in data 9 novembre 2015, la Società Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo, che si iscriveva nelle partecipazioni del 2018, è stata cancellata dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Teramo in data 7 aprile 2014 con causale "fusione mediante costituzione di nuova società" con la costituzione dell'A.R.A.P. Azienda Regionale Attività Produttive di diretta emanazione regionale con totale controllo della

stessa, la Società GRAN TERAMO Società Consortile a R.l., di cui si iscriveva la partecipazione nel 2018, è stata cancellata dal Registro Imprese della Camera di Commercio in data 31 dicembre 2015.

La Sezione ricorda, comunque, che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. aut. n. 19 del 2017.

L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2017, comunica che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate. Anche per tali motivi si invita il comune di Civitella del Tronto (TE) ad attivare un sistema informativo in grado di monitorare i rapporti tra l'Ente e gli organismi partecipati, per accertare l'esatto valore delle partite reciproche e, ancor più, per rilevare l'eventuale rischio esistente ai sensi dell'art.6 c.2 del d. lgs. n.175 del 2016.

6. Spese di rappresentanza

Si rileva, inoltre, che il comune di Civitella del Tronto (TE) ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2017 e nell'esercizio 2018, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, rispettando i limiti imposti dalla legge.

Si osserva, tuttavia, la mancata adozione, o quantomeno la non immediata reperibilità sul sito istituzionale dell'Ente, di un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto legge 78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza che, essendo non direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse che potrebbero, invece, essere destinate a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, che sono, quindi, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile non discrezionale, rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite, quindi, nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, così, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

7. Indice di tempestività dei pagamenti

Si rileva, infine, che l'Ente in esame presenta un indice di tempestività dei pagamenti, secondo quanto indicato nella relazione dell'Organo di revisione per il 2015 e sul sito internet del medesimo per il triennio 2016-2018, pari a 56,03 nel 2015, a 153,87 nel 2016, a 31,42 nel 2017 ed a 37,73 nel 2018.

La Sezione, considerati i valori espressi degli indici in argomento, invita il Comune ad intraprendere tutte le misure necessarie, organizzative e finanziarie, al fine di ricondurre nei termini le procedure di pagamento.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità/irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto

DISPONE

che l'Ente ponga in essere azioni volte a favorire la riconduzione di tutte le fasi di bilancio, dalla programmazione, alla gestione, al riaccertamento dei residui strumentale alla rendicontazione, entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

che l'Organo di revisione vigili sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'art. 27, c. 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Copia della presente deliberazione sarà comunicata, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di CIVITELLA DEL TRONTO (TE).

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2020.

L'Estensore
F.to Marco VILLANI

Il Presidente
F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in Segreteria il 12 giugno 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
F.to Lorella GIAMMARIA

